



Repertorio n. 2060 Raccolta n. 1063 --

----- **Costituzione di associazione** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

Il dieci gennaio duemilatredici -----

----- (10 GENNAIO 2013) -----

in Roma, negli uffici di Italia Futura, in via Properzio n. 32. -----

Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia. -----

Sono comparsi: -----

1. **Andrea RICCARDI**, nato a Roma il 16 gennaio 1950 ed ivi domiciliato, piazza S. Maria in Trastevere n. 26 (c.f. RCC NDR 50A16 H501Y), il quale dichiara di intervenire in qualità di presidente e legale rappresentante di "**SCelta CIVICA**", associazione con sede in Roma, via Properzio n. 32 ("Scelta Civica") (c.f. 12194221003); -----

2. **Benedetto DELLA VEDOVA**, nato a Sondrio il 3 aprile 1962 e domiciliato a Milano, via Cenisio n. 77 (c.f. DLL BDT 62D03 I829A), il quale dichiara di intervenire in qualità di procuratore dell'associazione "**Futuro e Libertà per l'Italia**" ("FLI"), con sede in Roma, via Poli n. 29 (c.f. 97617680588), in virtù di procura speciale da me notaio ricevuta in data 9 gennaio 2013 col n. 2058 di repertorio, che si allega in originale al presente atto sotto la lettera "**A**"; -----

3. **Antonio DE POLI**, nato a Vicenza il 4 ottobre 1960 e domiciliato a Carmignano di Brenta, via Margherita n. 9 (c.f. DPL NTN 60R04 L840D), il quale dichiara di intervenire in qualità di segretario amministrativo e legale rappresentante "pro tempore" dell'"**UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO**", con sede in Roma, via Due Macelli n. 66 ("UDC") (c.f. 97259000582); -----

4. **Enrico BONDI**, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934 e residente a Felino, via Carroni n. 17 (c.f. BND NRC 34R05 A3900), il quale dichiara di intervenire in nome e per conto proprio; ---

5. **Francesco SACCO**, nato a Potenza il 10 novembre 1966 e domiciliato a Milano, corso di Porta Ticinese n. 107 (c.f. SCC FNC 66S10 G942N), il quale dichiara di intervenire in nome e per conto proprio; -----

6. **Elisabetta OLIVI**, nata a Senigallia l'8 luglio 1950 e residente a Roma, via Agostino Bassi n. 13 (c.f. LVO LBT 50L48 I608S), la quale dichiara di intervenire in nome e per conto proprio. -----

Dell'identità personale dei comparenti io notaio sono certo.

I comparenti, con il presente atto, costituiscono, ai sensi degli artt. 36 ss. codice civile, un'associazione, senza fini di lucro, denominata "**CON MONTI PER L'ITALIA**", con sede in Roma, attualmente in via Properzio n. 32. L'associazione è un soggetto giuridico distinto ed autonomo rispetto ai partiti e movimenti politici che oggi la costituiscono. -----

La durata, lo scopo, gli organi, la rappresentanza e tutte le altre norme relative al funzionamento dell'associazione sono determinate nell'allegato statuto che, composto di 26 articoli, si allega al presente atto distinto con la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale. -----

I fondatori danno che atto che l'associazione utilizzerà, ai fini del deposito congiunto del contrassegno (allegato al presente atto sotto la lettera "C") e della presentazione della lista unica da parte di "Scelta Civica", "FLI" e "UDC" alle elezioni per il Senato del 24-25 febbraio 2013, il simbolo "Con Monti per l'Italia", di cui è titolare l'anzidetta "Scelta Civica", e su autorizzazione di questa, secondo quanto meglio precisato nello statuto allegato. -----

In relazione al disposto dell'art. 15.2 dello statuto associativo, viene nominato il primo Comitato direttivo dell'associazione, per la durata di un anno, salvo quanto previsto dallo stesso articolo 15.2, composto di sei membri nelle persone degli stessi comparenti **Andrea RICCARDI, Benedetto DELLA VEDOVA, Antonio DE POLI, Enrico BONDI, Francesco SACCO ed Elisabetta OLIVI**; presidente viene nominato Enrico BONDI; i componenti del Comitato direttivo dichiarano tutti di accettare la carica. -----

In relazione al disposto dell'art. 18.1 dello statuto associativo, viene nominato quale primo Segretario Amministrativo il prof. **Francesco DI CIOMMO**, nato a Venosa (prov. di Potenza) il 30 maggio 1975 e domiciliato a Roma, via Tacito n. 41 (c.f. DCM FNC 75E30 L738J). -----

In relazione all'articolo 19 dello statuto associativo, viene nominato il primo Comitato dei probiviri, nelle persone di:  
- PRESIDENTE: prof. **Lorenzo CUOCOLO**, nato a Genova il 30 aprile 1975 ed ivi domiciliato, via G. Bruno n. 8 (c.f. CCL LNZ 75D30 D969V); -----  
- avv. **Francesco SCACCHI**, nato a Roma il 14 marzo 1962 e ivi domiciliato in via Calalzo n. 60 (c.f. SCC FNC 62C14 H501U); -  
- avv. **Alessandro LUCIANO**, nato a Roma il 18 gennaio 1952 e ivi domiciliato in via Bruxelles n. 67 (c.f. LCN LSN 52A18 H5010). -----

In relazione all'articolo 20.1 dello statuto associativo, viene nominato, infine, il Collegio dei Revisori, nelle persone di: -----

- PRESIDENTE: avv. **Giovanni GALOPPI**, nato a Roma il 4 febbraio 1956 ed ivi domiciliato, via Sistina 42 (c.f. GLP GNN 56B04 H501M), membro effettivo; -----  
- dott. **Mario CIVETTA**, nato a Benevento il 10 aprile 1966 e domiciliato a Roma, piazza Martiri di Belfiore n. 4 (c.f. CVT MRA 66D10 A783S), membro effettivo; -----  
- prof. **Duilio LUTTAZZI**, nato a Palombara Sabina il 23 settembre 1934 e domiciliato a Roma, via Tacito n. 26 (c.f. LTT DLU 34P23 G293K), membro effettivo; -----  
- **Alberto PEZZI**, nato a Roma il 24 agosto 1974 ed ivi domi-

ciliato, via Pietro Cavallini n. 26 (c.f. PZZ LRT 74M24 H501D), membro supplente; -----

- **Marco TERRIBILI**, nato a Roma il 31 gennaio 1967 ed ivi domiciliato, viale Bruno Buozzi n. 47 (c.f. TRR MRC 67A31 H501D), membro supplente. -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013. -  
I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. ----  
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 27 ter della tabella allegato B al d.p.r. n. 642/1972. -----

Del presente atto - scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a mano nelle prime cinque pagine di cinque fogli ed in parte della sesta pagina di un sesto foglio - io notaio ho dato lettura ai componenti, che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà. Viene sottoscritto alle ore una e minuti dieci. -----

Firmato: RICCARDI Andrea, DELLA VEDOVA Benedetto, DE POLI Antonio, BONDI Enrico, SACCO Francesco, OLIVI Elisabetta, Raimondo Zagami Notaio, L.S. -----



Repertorio n. 2058. -----

----- **Procura speciale** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

Il nove gennaio duemilatredici -----

----- (9 GENNAIO 2013) -----

in Roma, negli uffici di Italia Futura, in via Properzio n. 32. -----

Avanti a me Raimondo Zagami, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia. -----

E' personalmente comparso: -----

- L'On.le **Italo BOCCHINO**, nato a Napoli il 6 luglio 1967 e residente in Roma, via delle Tre Madonne n. 18 (c.f. BCC TLI 67L06 F839X), il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Vice Presidente e, come tale, rappresentante dell'associazione non riconosciuta "**Futuro e Libertà per l'Italia**", con sede in Roma, via Poli n. 29 (c.f. 97617680588), in forza dei poteri a lui riconosciuti dallo statuto di detta associazione in ragione dell'autosospensione del Presidente della stessa avvenuta in data 13 febbraio 2011 e della conseguente espressa delega in suo favore dei poteri del Presidente. -----

Dell'identità personale del comparente io notaio sono certo.

Il comparente nomina e costituisce suo procuratore speciale:

L'On. **Benedetto DELLA VEDOVA**, nato a Sondrio il 3 aprile 1962 e residente a Milano, via Cenisio n. 77 (c.f. DLL BDT 62D03 I829A); -----

affinché in nome e per conto della associazione mandante "**Futuro e Libertà per l'Italia**", con i più ampi poteri e con le più ampie facoltà, intervenga all'atto costitutivo della seguente nuova associazione: -----

Denominazione: "**Con Monti per l'Italia**"; -----

Sede: Roma, via Properzio n. 32; -----

Scopo: presentazione di un unico contrassegno e di un'unica lista per le elezioni del Senato indette per il 24-25 febbraio 2013. -----

All'uopo il nominato procuratore rimane espressamente autorizzato: a) a fissare la durata dell'ente, oppure a stabilirne la durata a tempo indeterminato, ed a meglio precisarne e descriverne lo scopo, ad indicare l'indirizzo della sede sociale; b) ad approvare lo statuto che disciplinerà la vita associativa, ed in particolare a determinare le clausole relative all'organizzazione dell'ente, all'ammissione dei soci, alla convocazione ed al funzionamento dell'assemblea, alla amministrazione ed alla rappresentanza, alle categorie dei soci ed i relativi requisiti; c) a conferire una quota di patrimonio nella misura che il procuratore stesso stabilirà; e) a determinare il sistema di amministrazione e di controllo, procedendo alla nomina delle relative cariche, anche in persone diverse da

quelle sopra indicate, stabilendone i poteri e la durata; f) ad accettare cariche sociali, sempre in nome e per conto dei costituenti; g) ad inserire nell'atto costitutivo e nello statuto allegato, qualunque patto, clausola o condizione riterrà opportuno e conveniente; h) a fare, insomma, anche se qui non specificato, tutto quant'altro riterrà utile o necessario per l'integrale espletamento del presente mandato, che è gratuito e deve esaurirsi in unico contesto. -----

Il mandante dichiara, infine, di avere fin da ora per valido e fermo l'operato del nominato procuratore, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma. -----

Del presente atto - scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a mano in tre pagine di tre fogli - io notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà. Viene sottoscritto alle ore ventitrè e minuti cinque. -----

Firmato: BOCCHINO Italo, Raimondo Zagami Notaio, L.S. -----

Allegato "B" all'atto n. 1063 di raccolta.

## STATUTO

### DELL'ASSOCIAZIONE "CON MONTI PER L'ITALIA"

#### TITOLO I

##### DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

###### **Art. 1** - Denominazione

1.1 E' costituita l'associazione "CON MONTI PER L'ITALIA".

###### **Art. 2** - Sede

2.1 CON MONTI PER L'ITALIA ha sede in ROMA.

2.2 Su delibera del Comitato Direttivo, CON MONTI PER L'ITALIA può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni, sedi o uffici staccati in Italia e all'estero.

###### **Art. 3** - Scopo e principi fondanti

3.1 CON MONTI PER L'ITALIA ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.

3.2 CON MONTI PER L'ITALIA è un'associazione costituita su iniziativa di rappresentanti dell'Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, di Futuro e Libertà e di Scelta Civica - enti rispetto ai quali resta comunque soggetto autonomo e distinto - fondata sui principi di democraticità e partecipazione, che si pone come obiettivo la presentazione da parte di tali soggetti di un unico contrassegno e di un'unica lista per le elezioni del Senato indette per il 24-25 febbraio 2013, con la finalità di unire tutti coloro che si riconoscono nei principi programmatici di rinnovamento e rilancio del sistema politico, sociale ed economico dell'Italia espressi nel documento "*Cambiare l'Italia Riformare l'Europa – Un'Agenda per un impegno comune*", pubblicato dal sen. Mario Monti e che siano coerenti con i principi e criteri dal mede-

simo indicati.

3.3 Obiettivo dell'Associazione è anche di evolvere, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, verso un nuovo soggetto politico che raccolga le diverse componenti che ne hanno promosso la costituzione, come previsto dalle successive disposizioni del presente Statuto.

3.4 Per le elezioni del Senato fissate per il 24-25 febbraio 2013, il simbolo utilizzato come contrassegno elettorale di CON MONTI PER L'ITALIA sarà quello allegato al presente Statuto, che è rappresentato da un cerchio con fondo bianco e bordo blu. Nella parte superiore del cerchio c'è un nastro tricolore che parte dal basso a sinistra e si protende in alto verso destra, con un effetto di prospettiva in avvicinamento. Sotto il segno grafico appare la scritta "con Monti per l'Italia" nel colore blu, divisa in tre elementi. Dall'alto verso il basso, sulla prima riga c'è "Con", in stampatello minuscolo; sulla seconda "Monti", in stampatello maiuscolo e sulla terza "per l'Italia", in stampatello maiuscolo. Tale simbolo sarà depositato come contrassegno elettorale da CON MONTI PER L'ITALIA esclusivamente per le elezioni del Senato del 24-25 febbraio 2013 su autorizzazione del Presidente pro tempore di SCELTA CIVICA, che ne è esclusiva titolare. Il simbolo potrà essere utilizzato da CON MONTI PER L'ITALIA, subordinatamente al permanere della suddetta autorizzazione, esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente Statuto e in ogni caso secondo modalità e per finalità approvate dalla maggioranza dei Fondatori. Non è comunque consentito l'utilizzo del simbolo senza il consenso del Presidente. È altresì escluso qualsiasi utilizzo del simbolo come contrassegno elettorale in elezioni diverse da quelle per il Senato 2013, senza spe-

cifica ed espressa autorizzazione di SCELTA CIVICA.

3.5 L'attività e l'organizzazione di CON MONTI PER L'ITALIA sono regolati dal presente Statuto e dai Regolamenti adottati dal Comitato Direttivo nel rispetto del presente Statuto.

3.6 Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera del Comitato Direttivo all'unanimità, CON MONTI PER L'ITALIA può partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni, Organizzazioni, Federazioni in Italia e all'estero, senza scopi di lucro.

3.7 CON MONTI PER L'ITALIA può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

#### **Art. 4 - Durata**

4.1 La durata di CON MONTI PER L'ITALIA è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

## TITOLO II

### ASSOCIATI E ORGANI DEL MOVIMENTO

#### **Art. 5 – Categorie di associati e modalità di ammissione**

5.1 Gli associati sono classificati nelle seguenti categorie:

a) i FONDATORI: sono i soggetti indicati come tali nell'atto costitutivo o designati come tali dai Fondatori con delibera adottata all'unanimità.

b) gli ASSOCIATI ORDINARI: sono tutti coloro che si iscrivono a CON MONTI PER L'ITALIA, aderendo per iscritto al Programma di CON MONTI PER L'ITALIA e alle disposizioni del presente Statuto, in conformità con lo Statuto stesso e con i Regolamenti emanati dal Comitato Direttivo per disci-



plinare nel dettaglio il funzionamento dell'Associazione.

5.2 L'eventuale delibera del Comitato Direttivo di rigetto dell'ammissione ad associato può esser impugnata all'Assemblea, che decide nella prima riunione successiva.

5.3 La qualifica di associato non è trasmissibile.

#### **Art. 6 – Iscrizione a CON MONTI PER L'ITALIA**

6.1 L'iscrizione a CON MONTI PER L'ITALIA è su base annuale con durata dal 1° gennaio al 31 dicembre e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta scritta da inviarsi al Comitato Direttivo.

6.2 Possono iscriversi a CON MONTI PER L'ITALIA tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La relativa richiesta deve essere inoltrata a CON MONTI PER L'ITALIA e accettata dal Comitato Direttivo.

6.3 Possono altresì aderire, con il consenso del Comitato Direttivo, associazioni e movimenti politici, o rappresentanti degli stessi, secondo modalità che saranno stabilite con Regolamento del Comitato Direttivo.

6.4 Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione, come determinata dal Comitato Direttivo.

6.5 Il Comitato dei Probiviri individua i reati e i comportamenti personali incompatibili con le finalità di CON MONTI PER L'ITALIA e con l'adesione all'Associazione.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri degli associati**

7.1 L'appartenenza a CON MONTI PER L'ITALIA ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi statutariamente competenti.

7.2 Tutti gli associati hanno diritto di:

1) partecipare all'Assemblea, direttamente, ovvero attraverso soggetti delegati dalle articolazioni locali, secondo modalità e criteri stabiliti in Regolamenti emanati dal Comitato Direttivo;

2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;

3) partecipare, con le modalità e secondo le regole previste dal presente Statuto e dai Regolamenti, alla scelta degli organismi dirigenti e dei rappresentanti di CON MONTI PER L'ITALIA;

4) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti di CON MONTI PER L'ITALIA;

5) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto.

7.3 Gli associati, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i seguenti doveri:

1) contribuire al raggiungimento dello scopo dell'Associazione nei limiti delle proprie possibilità;

2) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;

3) attenersi ad ogni altro obbligo previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla legge in generale;

4) pagare la quota di iscrizione annuale, che deve essere versata individualmente da ciascun Associato, essendo escluse le iscrizioni collettive.

#### **Art. 8 - Cessazione del rapporto associativo**

8.1 La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

1) per dimissioni volontarie;

2) per delibera di esclusione da parte del Comitato dei Probiviri;

3) per morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento in proprio e/o condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

4) per condanna passata in giudicato a reati dolosi che importino la sostanziale incompatibilità con gli scopi perseguiti da CON MONTI PER L'ITALIA, valutata caso per caso dal Comitato dei Probiviri;

5) per mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'associazione.

8.2 L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di CON MONTI PER L'ITALIA perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto, incluso ogni diritto al Fondo comune.

#### **Art. 9 - Sanzioni**

9.1 Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

1) censura comunicata per iscritto e motivata;

2) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea per il periodo stabilito dal Comitato dei Probiviri;

3) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo all'interno dell'Associazione per il periodo stabilito dal Comitato Probiviri;

4) decadenza dalle cariche associative;

5) espulsione nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

9.2 Le sanzioni vengono deliberate, anche cumulativamente, dal Comitato dei Probiviri e comunicate per iscritto. Contro le sanzioni è possibile ricorrere

in revocazione, entro e non oltre venti (20) giorni dalla data di comunicazione della deliberazione della sanzione, allo stesso Comitato dei Probiviri, in presenza di fatti non conosciuti al tempo del giudizio. Il Comitato dei Probiviri si pronuncia entro i successivi 30 (trenta) giorni. La decisione del Comitato dei Probiviri è impugnabile mediante arbitrato ai sensi del successivo articolo 24.

### TITOLO III

#### ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

##### **Art. 10 - Organi**

10.1 Sono organi dell' Associazione:

–L' ASSEMBLEA

–IL COMITATO DIRETTIVO

–IL PRESIDENTE

–IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

–IL COMITATO DEI PROBIVIRI

– II COLLEGIO DEI REVISORI.

##### **Art. 11 - Competenza dell' Assemblea**

11.1 L' Assemblea degli associati delibera in SEDE ORDINARIA:

1) per l' approvazione del bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Comitato Direttivo in conformità alla normativa applicabile, inclusa in particolare quella relativa alla disciplina dei rimborsi e contributi pubblici;

2) a partire dall' assemblea di modifica dello Statuto che verrà convocata, ai sensi del successivo articolo 26, quanto prima dopo le elezioni politiche del 2013, e comunque entro il 31 ottobre 2013, sulla nomina del Comitato Direttivo e del Comitato dei Probiviri, nonché sul rinnovo del Collegio dei Revisori dopo la sua prima scadenza;

3) su quant'altro attribuite dalla Legge o dallo Statuto.

11.2 L'Assemblea delibera in SEDE STRAORDINARIA:

1) sullo scioglimento dell'Associazione;

2) sulle modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;

3) sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;

4) sulle delibere di trasformazione e di fusione dell'Associazione;

5) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

**Art. 12** - Partecipazione all'Assemblea

12.1 Hanno diritto di partecipare ed intervenire in Assemblea tutti gli associati, ovvero i soggetti delegati dagli associati eletti dalle articolazioni locali dell'Associazione in conformità ai Regolamenti adottati dal Comitato Direttivo. Nel caso in cui siano introdotti tali soggetti delegati, ogni riferimento ad un associato contenuto nel presente articolo 12 e nei successivi articoli 13 e 14 è riferito a ciascun delegato.

12.2 Ciascun associato ha diritto ad un voto.

12.3 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati. Ogni associato può ricevere una sola delega, purché sottoscritta.

**Art. 13** - Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo posta o fax o posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dagli associati al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'Associazione), almeno 15 giorni prima della data della riunione.

13.2 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indica-

ne del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Assemblea, o in mancanza da qualsiasi componente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio solare, al fine dell'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

13.4 L'Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Comitato Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentino complessivamente almeno un quinto dei voti assembleari.

#### **Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

14.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega scritta, di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di tanti associati che dispongono di almeno la metà dei voti assembleari.

14.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di tanti associati che dispongono di almeno due terzi dei voti assembleari e con la presenza di almeno tre Fondatori.

14.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente più anziano tra quelli presenti.

14.4 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione delle deliberazioni per le quali il presente Statuto prevede una maggio-

ranza diversa.

14.5 L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richiede una maggioranza diversa.

14.6 I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, tra voto palese e scrutinio segreto.

14.7 Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali da un segretario scelto dal Presidente fra i presenti.

#### **Art. 15 - Composizione e funzioni del Comitato Direttivo**

15.1 Il Comitato Direttivo è organo di supervisione politica e di raccordo con l'organizzazione territoriale su base nazionale. Ha responsabilità di gestione, organizzazione e di indirizzo politico.

15.2 Il Comitato Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di otto membri, secondo quanto determinato dall'assemblea degli associati, e resta in carica un anno. Ai Fondatori è riservata la nomina del primo Comitato Direttivo in sede di costituzione, che resta in carica fino alla prima assemblea successiva alle elezioni politiche 2013 per l'adozione del nuovo statuto di cui al successivo articolo 26 del presente Statuto.

15.3 Uno o più membri del Comitato Direttivo potranno essere sostituiti dall'Assemblea, prima della scadenza con il voto favorevole dell'Assemblea ordinaria e con il voto favorevole di tutti i Fondatori. Nel caso in cui uno o più componenti del Comitato Direttivo cessino dalla carica prima del termine del mandato per qualsiasi motivo, l'Assemblea ordinaria elegge il suo sostituto a maggioranza semplice, e con il voto favorevole di tutti i Fondatori.

15.4 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.3, il Comitato Direttivo nomina al proprio interno il Presidente di CON MONTI PER L'ITALIA all'unanimità.

15.5 Ai membri del Comitato Direttivo non spetta alcun compenso salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

15.6 Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi di CON MONTI PER L'ITALIA e per la sua amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Comitato Direttivo:

- a) fatta eccezione per la prima nomina effettuata dai Fondatori in sede di costituzione, nomina il segretario amministrativo;
- b) ratifica la nomina dei responsabili territoriali designati dalle strutture locali dell'Associazione;
- c) approva il programma;
- d) approva i Regolamenti;
- e) approva le candidature da includere nelle liste elettorali;
- f) conferisce l'incarico alla società di revisione;
- g) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto di esercizio, e stato patrimoniale e ne assume la responsabilità anche ai fini dell'art. 5, legge 96/2012;
- h) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione;
- i) decide sugli investimenti patrimoniali;
- l) stabilisce l'importo del contributo annuale dovuto dagli associati;



m) delibera sull'ammissione degli associati;

n) assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;

o) approva gli eventuali regolamenti interni, per il corretto funzionamento dell'Associazione;

p) approva il conferimento e la revoca di procure;

q) svolge ogni altro compito previsto dalla Legge e dal presente Statuto.

#### **Art. 16** – Convocazioni e deliberazioni del Comitato Direttivo

16.1 Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro (4) volte l'anno, nonché ogniqualvolta sia così deciso dal Presidente o nel caso di richiesta scritta e motivata di almeno due (2) membri del comitato entro il termine da questi indicato.

16.2 Le adunanze sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, o, in caso di omissione, dal membro più anziano, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno quattro (4) giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

16.3 In caso d'urgenza i termini di cui al precedente articolo 16.2 possono essere ridotti a un giorno.

16.4 Il Comitato Direttivo, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, potendo assumere le relative determinazioni.

16.5 Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal membro presente più anziano di età.

16.6 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.

16.7 La partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo non è delegabile e ciascun membro ha diritto ad un voto.

16.8 In caso di votazione che consegua parità di voti, prevale il voto del Presidente.

16.9 All'inizio di ogni adunanza del Comitato Direttivo, il Presidente nomina un segretario che può anche non essere un membro del Comitato Direttivo. Il segretario provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso. Le riunioni saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, con le modalità all'uopo stabilite dal Presidente, a condizione che tutti gli intervenuti siano in grado di partecipare e conferire in tempo reale e siano stati identificati dal Presidente e dal segretario.

#### **Art. 17 – Il Presidente**

17.1 Il Presidente ha la rappresentanza del movimento, resta in carica per un periodo pari a 2 (due) anni e può essere rieletto per non più di 2 (due) volte.

17.2 In sede di prima nomina, il Presidente è scelto dai Fondatori all'atto della costituzione e resta in carica fino allo svolgimento dell'assemblea di modifica dello statuto di cui al successivo Articolo 26.

17.3 Se il Presidente cessa dalla carica prima del termine del suo mandato per qualsiasi motivo, il Comitato Direttivo elegge il suo sostituto. Per la nomina è

necessaria l'unanimità dei presenti.

17.4 Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in tutti i gradi di giudizio. Per la sottoscrizione del mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale per le elezioni del Senato del 24-25 febbraio 2013, è necessaria, oltre alla firma del Presidente, la firma dei Sig.ri Antonio De Poli, Andrea Riccardi e Benedetto Della Vedova, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo in qualità di rappresentanti dei Fondatori costituiti in forma associativa.

17.5 Spetta al Presidente:

1) convocare e presiedere le adunanze del Comitato Direttivo, salvo quanto previsto all'articolo 16.1;

2) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo;

3) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Comitato Direttivo;

4) sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

5) assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato Direttivo entro il termine improrogabile di 7 (sette) giorni.

#### **Art. 18 – Segretario amministrativo**

18.1. Il Segretario Amministrativo, fatta eccezione per la prima nomina effettuata dai Fondatori in sede di costituzione, viene nominato dal Comitato Direttivo. Il Segretario Amministrativo ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di CON MONTI PER L'ITALIA, a tutti i fini di legge, incluso l'articolo 5 della

legge 6 luglio 2012 n. 96. Gestisce, in particolare, ogni attività relativa ai contributi, rimborsi e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti e movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto del partito, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.

18.2. Il Segretario amministrativo agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario e ha responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva. Predispose il bilancio di esercizio e lo sottopone al Comitato Direttivo. Resta in carica due 2 anni e può essere revocato dal Comitato Direttivo, con voto adottato a maggioranza dei presenti.

18.3. Il Segretario amministrativo trasmette al Comitato Direttivo, su base trimestrale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute, fornendo un'informativa completa e dettagliata. Vengono approntati strumenti idonei ad assicurare che il rendiconto sia accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.

#### **Art. 19 – Comitato dei probiviri**

19.1 Il Comitato dei Probiviri è composto da 3 (tre) componenti che non fanno parte di altri organi direttivi del movimento. In sede di prima nomina, i

membri sono scelti dai Fondatori all'atto della costituzione e restano in carica fino all'assemblea di adozione del nuovo Statuto di CON MONTI PER L'ITALIA di cui al successivo Articolo 26. Successivamente, la nomina e la revoca sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti, con il voto favorevole dei Fondatori.

19.2 Il Comitato dei Provisori delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, vigila sulla correttezza dell'operato degli organi di CON MONTI PER L'ITALIA e degli associati e in particolare:

- 1) Elegge il proprio Presidente, fatta eccezione per la nomina in sede di costituzione che sarà effettuata dai Fondatori;
- 2) Verifica, ove richiesto dal Comitato dal Direttivo, la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- 3) Vigila sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- 4) Verifica la rispondenza al presente Statuto di tutte le delibere adottate ai sensi dello stesso, incluse le delibere di introduzione o modifica di Regolamenti;
- 5) Segnala eventuali condotte contrarie al presente Statuto e/o ai Regolamenti;
- 6) delibera le sanzioni ai sensi dell'Articolo 9.

#### **Art. 20 – Collegio dei revisori – Società di Revisione**

20.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori Legali e nominati, in sede di prima nomina, dai Fondatori all'atto della costituzione, e alla scadenza dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei Fondatori.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio, salva la nomina effettuata dai

Fondatori in sede di costituzione.

20.2 I revisori durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili, e devono essere scelti tra soggetti estranei all'Associazione.

20.3 Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione. Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

20.4 Il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi dell'art. 161 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, come previsto dalla legge 6 luglio 2012, n. 96.

#### TITOLO IV

#### FONDO COMUNE E BILANCI

##### **Art. 21** - Fondo comune

21.1 Il fondo comune di CON MONTI PER L'ITALIA è costituito:

- a) dal contributo corrisposto dagli iscritti;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformità alla legge da CON MONTI PER L'ITALIA;
- e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

21.2 Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di CON MONTI PER L'ITALIA.

21.3 Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di CON MONTI PER L'ITALIA e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di alcuna quota a valere sul fondo medesimo.

21.4 In ogni caso, durante la vita di CON MONTI PER L'ITALIA non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo il trasferimento ai movimenti e gruppi politici Fondatori di eventuali rimborsi per le spese elettorali e contributi per l'attività politica che non siano stati versati direttamente a questi ai sensi della legge 6 luglio 2012 n. 96.

#### **Art. 22** - Esercizio sociale e bilanci

22.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori e della Società di Revisione entro il 30 aprile di ciascun anno.

### TITOLO V

#### NORME FINALI E GENERALI

#### **Art. 23** - Scioglimento e liquidazione

23.1 Lo scioglimento di CON MONTI PER L'ITALIA è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre/quarti (3/4) dei voti totali assembleari.

23.2 L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

23.3 Il Fondo comune residuo dopo la liquidazione dovrà essere destinato ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, salvo diversa disposizione imposta dalla Legge.

23.4 Lo scioglimento dell'associazione determina automaticamente la cessazione dell'autorizzazione di SCELTA CIVICA all'utilizzo del simbolo.

#### **Art. 24 – Controversie**

24.1 Qualunque controversia sorgesse tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, nell'esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio di tre arbitri che giudicherà in via rituale secondo diritto in conformità agli artt. 806 e ss c.p.c. Ciascuna delle parti dell'arbitrato nominerà un arbitro e il terzo che avrà funzioni di presidente sarà scelto dai due arbitri così nominati, o, in mancanza di accordo tra di esse, dal Presidente del Tribunale di Roma. Nel caso di arbitrato con pluralità di parti, gli arbitri saranno nominati tutti dal Presidente del Tribunale di Roma, che designerà il presidente del collegio.

#### **Art. 25 - Rinvio**

25.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

#### **Art. 26 – Disposizioni transitorie**

26.1 Entro un mese dallo svolgimento delle elezioni politiche del 2013, i Fondatori, all'unanimità nominano un comitato di cinque 5 (cinque) membri, dei quali 2 (due) non iscritti all'Associazione, a cui è affidato il compito di redigere un nuovo Statuto da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea quanto prima successivamente alle elezioni politiche del 2013 e comunque entro il 31 ottobre 2013. Il nuovo Statuto dovrà, tra l'altro, determinare le regole di parte-



cipazione degli associati, degli eletti e delle strutture territoriali di CONMONTI PER L'ITALIA ai processi decisionali, anche attraverso l'uso di piattaforme informatiche, la creazione di organi intermedi tra gli associati e il Comitato Direttivo, e in genere i principi di attuazione dei principi di democrazia e partecipazione degli iscritti alla vita del movimento.

26.2 Tutte le cariche sociali, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori, vengono rinnovate in occasione dell'Assemblea di approvazione del nuovo statuto.



*Giuseppe Bonardi*

*Roberto Vescovi*

*Sacco*

*Ediz.*

*One Print*

*Autorei CeSoC*